

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE

Documento rilevante ai fini dell'elezione di n. 2 (due) componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui n. 1 con funzioni esecutive, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di n. 3 (tre) Sindaci effettivi e di n. 2 (due) Sindaci supplenti nell'Assemblea dei Soci del 22 marzo 2024 (prima convocazione) e 23 marzo 2024 (seconda convocazione).

Documento rilevante ai fini dell'informativa da rendere ai Soci, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale, in merito alle politiche di idoneità degli Esponenti Aziendali adottata dalla Banca.

SEZIONE 1 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione (nel seguito anche semplicemente il "Consiglio") assicura la supervisione strategica e la gestione della Banca e deve garantire il governo dei rischi a cui la Banca si espone nell'espletamento della propria attività.

La funzione di supervisione strategica è esercitata dal Consiglio nel suo insieme e concerne la determinazione di indirizzo e gli obiettivi aziendali di rilevanza strategica, nonché il controllo della loro attuazione.

La funzione di gestione consiste nella conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare le predette strategie, che il Consiglio di Amministrazione svolge con il contributo del Direttore Generale della Banca.

Il governo dei rischi riguarda le politiche di rischio, determinando quale livello di rischio è compatibile con la programmazione strategica, ed il controllo dei rischi stessi in una visione integrata del rischio aziendale.

Gli Amministratori devono indirizzare la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, operando con autonomia di giudizio e coerentemente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Essi devono favorire l'aggiornamento della regolamentazione interna a presidio del funzionamento dell'Organo, in modo da assicurare la loro stessa idoneità alla luce dei cambiamenti intervenuti anche ove discendenti dall'evoluzione dell'attività e del contesto operativo.

Gli Amministratori perseguono il rafforzamento dei rapporti di collaborazione e fiducia fra loro e con la Direzione Generale della Banca, pur nella distinzione dei ruoli; sono tenuti ad agire in modo informato e deliberano in via collegiale, incoraggiando la partecipazione attiva dei singoli componenti e assicurando una piena consapevolezza dello specifico ruolo ricoperto e delle connesse responsabilità.

Essi dedicano tempo adeguato alle loro responsabilità e funzioni, idonee risorse di professionalità e perseguono il loro continuo aggiornamento formativo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Caratteristiche del Consiglio di Amministrazione di SANFELICE 1893 Banca Popolare

Ai sensi degli articoli 30 e 33 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione di SANFELICE 1893 Banca Popolare è composto da 7 (sette) Amministratori con diversi ruoli:

- il Presidente;
- gli Amministratori esecutivi;
- gli Amministratori non esecutivi;
- gli Amministratori indipendenti.

Dopo l'Assemblea ordinaria dei Soci, il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi membri, un Vice Presidente e un Segretario, i quali restano in carica in tali ruoli sino all'Assemblea ordinaria successiva.

A seguito della riforma statutaria approvata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 marzo 2023, il Presidente viene nominato, a partire dal 2024, dalla stessa Assemblea dei Soci. Egli resta in carica fino alla scadenza del suo mandato di Amministratore, favorisce in ogni modo la dialettica interna e garantisce il bilanciamento dei poteri tra i diversi ruoli, organizza i lavori del Consiglio e assicura la tempestiva e corretta circolazione delle informazioni.

A questi fini, il Presidente provvede affinché:

- ai Consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse;
- la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare il Presidente assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario.

Il Presidente, inoltre, assicura che:

- il processo di autovalutazione del Consiglio sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio e siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
- la Banca predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi e, laddove tenuta, piani di successione delle posizioni di vertice dell'esecutivo.

Il Presidente, infine, favorisce in modo neutrale la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio. Non può essere membro del Comitato Esecutivo, tranne nel caso in cui ciò possa essere utile per assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione. Qualora partecipi al Comitato Esecutivo, il Presidente non ha comunque diritto di voto.

Gli Amministratori a cui siano eventualmente attribuite deleghe o compiti direttivi e/o che partecipano al Comitato Esecutivo con poteri deliberativi nelle materie esplicitamente delegate dal Consiglio di Amministrazione, sono considerati "esecutivi".

Gli Amministratori "non esecutivi" svolgono in Consiglio un'importante funzione dialettica - in particolare per quanto riguarda le decisioni strategiche in rapporto ai rischi aziendali - finalizzata a promuovere scelte meditate, consapevoli e minimizzando i rischi.

Gli Amministratori "indipendenti" assicurano che il Consiglio di Amministrazione agisca nell'interesse della Banca e della generalità dei portatori di interesse. La figura dell'Amministratore indipendente è tipicamente associata all'esercizio delle funzioni di monitoraggio dirette a evitare comportamenti opportunistici degli Amministratori esecutivi. Il ruolo degli Amministratori indipendenti non si risolve comunque nel solo monitoraggio, ma comprende anche funzioni tipiche degli Amministratori non esecutivi, e in ultima analisi, nel contributo al governo della Banca ed al perseguimento dell'interesse sociale. In questo ambito, essi verificano nel dettaglio le delibere che coinvolgono un Esponente aziendale, un soggetto a lui connesso o un'altra parte correlata, al fine di presidiare possibili conflitti di interesse, con particolare riguardo alle posizioni affidate.

Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, gli Amministratori devono essere dotati di professionalità e competenze adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche dimensionali e operative della Banca.

Le professionalità e le competenze devono essere opportunamente diffuse e diversificate; ciò affinché ciascun Amministratore possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi nelle diverse aree di operatività della Banca.

Le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Circolare 285/2013 e successivi aggiornamenti e modifiche) in materia di **governo societario** pongono assoluta attenzione agli aspetti sopra citati e richiedono che il Consiglio di Amministrazione: (i) determini, ai fini delle nomine o della cooptazione degli Amministratori, in ragione delle caratteristiche della Banca, la propria composizione qualitativa, per lo svolgimento efficace ed efficiente della propria funzione e quindi per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati, ritenuto opportuno a detti fini; (ii) verifichi successivamente la rispondenza tra la composizione qualitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

In tale processo si inserisce anche la cosiddetta "Valutazione di Idoneità" che il Consiglio deve condurre per ciascuno dei suoi componenti ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169 recante "*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti*" (nel seguito per brevità il "**Decreto MEF**"), nonché ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia recanti "*Procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti*" e, infine, dagli Orientamenti della stessa Banca d'Italia del 13 novembre 2023 in materia di "*Valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento, delle società fiduciarie e dei sistemi di garanzia dei depositanti*".

La composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione

A. SANFELICE 1893 Banca Popolare rientra tra le banche di minori dimensioni e complessità operativa ai sensi delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di governo societario per le banche emanate ai sensi dell'articolo 53 del Testo Unico Bancario. La Banca, in effetti, dispone di un attivo inferiore a 5 miliardi di euro ed è connotata da un livello di complessità molto contenuto se si considera, per esempio, la sua attività di Banca *retail*, rivolta principalmente alle famiglie ed alle PMI, la linearità e semplicità dei prodotti offerti alla Clientela, la dimensione contenuta e semplificata della rete distributiva, la struttura proprietaria ampiamente diversificata e la non quotazione delle proprie azioni su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

B. In ottemperanza alle linee applicative della Banca d'Italia (Sez. IV, Circolare 285/2013) e all'art. 2-ter del Regolamento sulla Composizione del Consiglio di Amministrazione adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2009 (come da ultimo aggiornato in data 31 marzo 2021) il Consiglio di Amministrazione è tenuto a rivedere nel corso del tempo, qualora emergano criticità, gli elementi connotanti la propria composizione qualitativa ritenuta come ottimale, nonché procedere ad una periodica attività di "autovalutazione" dei propri componenti.

C. Fermo restando l'assolvimento dei diversi requisiti che gli Amministratori devono dimostrare di soddisfare previsti per l'esercizio della carica ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme, il Consiglio di Amministrazione ha individuato le aree di competenza che ritiene debbano essere rappresentate nell'Organo di supervisione strategica della Banca e richiede agli Amministratori profili di professionalità e competenze congrui alla dimensione e specificità di SANFELICE 1893 Banca Popolare, alla sua vocazione di banca popolare cooperativa, nonché alla relativa complessità del proprio disegno imprenditoriale.

D. La figura dell'Amministratore di SANFELICE 1893 Banca Popolare deve possedere almeno le seguenti caratteristiche:

1) avere meno di 75 (settantacinque) anni di età;

2) essere socio della Banca, all'atto della nomina, da almeno 90 (novanta) giorni e non trovarsi in alcuna situazione che possa comportarne l'esclusione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale;

- 3) non deve intrattenere un rapporto di lavoro dipendente con la Banca;
- 4) non deve intrattenere con la Banca una relazione continuativa di prestazione d'opera;
- 5) non deve essere Amministratore, Sindaco o dipendente di un'impresa che esercita attività in concorrenza con la Banca o di un'altra banca o di una società da quest'ultima controllata, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
- 6) alla scadenza del mandato triennale non abbia già completato 5 (cinque) mandati triennali, anche non consecutivi¹;
- 7) non deve ricoprire incarichi di amministrazione, direzione e controllo presso altre società, come nel seguito descritti:
 - a) non più di cinque incarichi presso Società che:
 - presentino, a livello annuale, ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 10 (dieci) milioni di euro e/o;
 - occupino in media durante l'esercizio almeno 50 (cinquanta) dipendenti.
 - b) non più di cinque incarichi presso Società che:
 - presentino, a livello annuale, ricavi delle vendite e delle prestazioni inferiori a 10 (dieci) milioni di euro e/o;
 - occupino in media durante l'esercizio meno di 50 (cinquanta) dipendenti.

Ai fini del calcolo del numero degli incarichi di cui sopra:

- a) non rilevano gli incarichi di liquidatore assunti nel procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII del Codice Civile ovvero incarichi assunti a seguito di nomina disposta dall'autorità giudiziaria o amministrativa nei procedimenti previsti dall'art. 2409, comma 4, del Codice Civile e nelle procedure previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti società di interesse pubblico;
- b) non rilevano gli incarichi presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati dell'Amministratore o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'Amministratore;
- c) non rilevano gli incarichi assunti in qualità di professionista presso società tra professionisti;
- d) si considera come unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi:
 - in banche appartenenti al medesimo sistema di tutela istituzionale;
 - nelle società in cui la Banca detiene una partecipazione qualificata come definita dal regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 4, punto 36.

Qualora ricorrano contestualmente più di uno dei casi di cui ai precedenti due alinea, gli incarichi si sommano cumulandosi tra loro. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti nelle situazioni di cui ai precedenti due alinea è esecutivo; negli altri casi è considerato come incarico non esecutivo.

E. Gli Amministratori della Banca dovranno, inoltre:

- 1) indicare per iscritto - all'atto della presentazione della propria candidatura – il possesso o meno dei requisiti per essere considerati Amministratori "indipendenti", al fine di consentire di verificare la sussistenza del numero minimo di Amministratori indipendenti previsti dallo Statuto sociale;

¹ Il limite di 5 mandati si applica solamente agli Amministratori di nuova nomina eletti a partire dall'Assemblea dei Soci del 2024.

- 2) accettare la carica secondo le previsioni procedurali previste dal Regolamento Assembleare della Banca, pena la decadenza;
- 3) assicurare alla Banca adeguate risorse di tempo per poter assolvere la propria funzione in Consiglio e - se incaricato - in Comitati consiliari, qualora nominati; osservare, inoltre, il Regolamento sulla composizione del Consiglio di Amministrazione che prevede limiti al cumulo di incarichi in società terze, considerando altresì il tipo di mandato e le caratteristiche e dimensioni di tali società;
- 4) fermo restando il dovere di informativa previsto dall'art. 2 del Regolamento sulla Composizione del Consiglio di Amministrazione, aggiornare regolarmente la propria posizione personale attraverso pratiche di *disclosure* laddove richieste in ottemperanza a qualsivoglia ulteriore disposizione di legge, di Vigilanza e di normativa aziendale, nonché ai fini delle norme di rendicontazione contenute negli IAS/IFRS.

F. Quanto al ruolo ricoperto dagli Amministratori, resta inteso che il singolo Amministratore:

- i. se “**non esecutivo**”, non può essere destinatario di deleghe, di particolari incarichi e non deve svolgere, nemmeno di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione della Banca, né può essere componente del Comitato Esecutivo della Banca, qualora costituito;
- ii. se classificato “**indipendente**”:
 - è per definizione "non esecutivo"; nel caso in cui l'Amministratore indipendente divenga “esecutivo” cessa di essere “indipendente”;
 - non deve intrattenere e non deve aver intrattenuto, nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni patrimoniali, commerciali, professionali o creditizie significative² con la Banca, anche in rapporto alla propria situazione economica e patrimoniale;
 - non riveste la carica di Amministratore esecutivo in altra società eventualmente controllata dalla Banca;
 - non è socio o Amministratore della società incaricata della revisione legale dei conti della Banca e non intrattiene con tale società relazioni significative³ di affari;
 - non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle condizioni di cui ai precedenti punti.

Ai citati requisiti di indipendenza occorre aggiungere quelli introdotti dal Decreto MEF. In particolare, per poter essere considerato indipendente l'Amministratore non esecutivo:

- a) non deve essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di un Amministratore esecutivo, del Responsabile di una delle Funzioni aziendali di controllo della Banca o di una persona che si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - è un partecipante nella Banca⁴;
 - ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
 - ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di Amministratore esecutivo della Banca;
 - ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di

² Si veda oltre per la definizione puntuale dei requisiti.

³ Per **relazioni significative di affari** si intende un valore superiore allo 0,10% dei “Fondi Propri” della Banca.

⁴ Casistica non applicabile alla data del presente Regolamento essendo la Banca una banca popolare nella quale è previsto che ciascun Socio o Azionista possa detenere un numero di azioni massimo pari all'1% del capitale sociale. Non può quindi esistere la figura del partecipante.

Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la Banca;

- è un Amministratore esecutivo in una società in cui un Amministratore esecutivo della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

- intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

- ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

i) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

ii) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del Gruppo sono tali da comprometterne l'indipendenza.

Profilo teorico dei candidati alla carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione della SANFELICE 1893 Banca Popolare

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle dimensioni della Banca e della specificità del settore in cui opera, ha determinato (con delibera del 20 febbraio 2024) le competenze professionali che reputa necessarie per la **composizione qualitativa ottimale** dell'Organo di Supervisione Strategica, tenuto conto che l'Assemblea Ordinaria dei Soci sarà chiamata a nominare:

- per il triennio 2024-2026 – n. 2 Amministratori, di cui n. 1 Amministratore esecutivo ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- per il triennio 2024-2026 – n. 3 Sindaci effettivi e n. 2 Sindaci supplenti;

secondo le norme contenute nel vigente Statuto e quelle discendenti dal Decreto MEF.

La delibera del Consiglio di Amministrazione è assunta nel rispetto delle disposizioni statutarie, di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, di quelle discendenti dal Decreto MEF e adeguata all'evoluzione normativa venutasi a delineare in ambito Unione Europea; in particolare, per i dispositivi di *governance* inseriti nella *Direttiva CRD4* e gli orientamenti *EBA* per la valutazione di idoneità degli Amministratori.

A) Criteri di competenza degli Amministratori.

Gli Amministratori soddisfano criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della Banca. Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza teorica - acquisita attraverso gli studi e la formazione - e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

Il criterio di competenza viene valutato dal Consiglio di Amministrazione che:

a) prende in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:

1) mercati finanziari;

- 2) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- 3) indirizzi e programmazione strategica;
- 4) assetti organizzativi e di governo societari;
- 5) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- 6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- 7) attività e prodotti bancari e finanziari;
- 8) informativa contabile e finanziaria;
- 9) tecnologia informatica.

Per l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo.

Il criterio di competenza non è soddisfatto quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineano un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità dell'esponente a ricoprire l'incarico. In caso di specifiche e limitate carenze, il Consiglio di Amministrazione può adottare misure necessarie a colmarle.

B) Criteri di professionalità degli Amministratori.

Gli Amministratori devono essere scelti secondo specifici criteri di professionalità introdotti dal Decreto MEF e che variano a seconda che l'Amministratore sia o meno esecutivo.

Ai sensi del Decreto MEF, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di professionalità nel seguito indicati, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico presso la Banca. Eventuali esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

B.1) Criteri di professionalità per gli Amministratori esecutivi.

Gli Amministratori esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca.

B.2) Criteri di professionalità per gli Amministratori non esecutivi e per il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gli Amministratori non esecutivi sono scelti fra persone che soddisfano gli stessi requisiti previsti per gli Amministratori esecutivi o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

- attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca.

Con particolare riferimento all'Amministratore a cui è attribuito l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Decreto MEF stabilisce che tale figura, oltre a rientrare nel perimetro degli Amministratori non esecutivi, deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti descritti alle precedenti lettere B.1) e B.2).

C) Criteri di onorabilità degli Amministratori.

La carica di Amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, come già sopra anticipato;

b) sono stati condannati con sentenza definitiva:

1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza.

La carica di Amministratore non può inoltre essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata, con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, una delle pene previste:

e) dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

f) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

Con riferimento a quanto riportato alle precedenti lettere b), c) e) ed f) sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

D) Criteri di correttezza degli Amministratori.

Gli Amministratori soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse. A tal fine, rilevano:

a) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano

la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

b) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

d) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

e) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2-bis e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza;

f) svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

g) svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate;

h) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

i) valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

l) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle precedenti lettere a) e b);

m) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico.

E) Criteri di disponibilità di tempo.

Il Decreto MEF prevede che ciascun Amministratore dedichi tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico. All'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, egli deve comunicare al Consiglio di

Amministrazione gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono.

La Banca assicura che l'esponente sia a conoscenza del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico e, in base alle informazioni assunte, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del Decreto MEF, valuta se il tempo che l'Amministratore può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico. In particolare, la Banca ha elaborato il seguente schema che definisce, sulla base delle diverse attività connesse allo svolgimento delle funzioni di Amministratore o Sindaco, il tempo richiesto per l'espletamento del relativo incarico.

NUMERO RIUNIONI CDA 15	NUMERO RIUNIONI CE 20	DURATA MEDIA CDA (ORE) 5	DURATA MEDIA CE (ORE) 1	ORE TOTALI ANNO CDA 75	ORE TOTALI ANNO CE 20				
	ORE ANNUALI PARTECIPAZIONE CDA	ORE ANNUALI PARTECIPAZIONE CE	ORE ANALISI DOCUMENTI (CDA e CE)	ORE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	FORMAZIONE	ALTRO	TOTALE ORE	TOTALE GIORNI (FTE)	ARROTONDAMENTO PRUDENZIALE
Presidente CDA	75	20	240	80	30	150	595	74	75
Amministratore Segretario	75	20	240	0	30	150	515	64	65
Amministratore Esecutivo	75	20	240	0	30	16	381	48	49
Amministratore Non Esecutivo	75	0	160	0	30	16	281	35	36
Amministratore Indipendente	75	0	160	0	30	16	281	35	36
Presidente Collegio Sindacale	75	20	200	0	30	145	470	59	60
Sindaco Effettivo	75	20	200	0	30	145	470	59	60
Legenda:									
NUMERO RIUNIONI CDA	Si ipotizzano 15 riunioni all'anno								
NUMERO RIUNIONI CE	Si ipotizzano 20 riunioni all'anno								
DURATA MEDIA CDA (ORE)	Basata sull'analisi della durata delle riunioni CDA 2023								
DURATA MEDIA CE (ORE)	Basata sull'analisi della durata delle riunioni CE 2023								
ORE TOTALI ANNO CDA	Monte ore complessivo CDA								
ORE TOTALI ANNO CE	Monte ore complessivo CE								
ALTRO	Si riferisce alle ore dedicate ad attività non strettamente legate alla gestione della Banca quali: la preparazione del CDA, la predisposizione dei verbali CDA e CE, la partecipazione agli incontri richiesti dalla Vigilanza o ad incontri/riunioni presso la Banca, ecc...								

F) Criteri di indipendenza di giudizio.

Gli Amministratori devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile. In particolare, gli Amministratori comunicano al Consiglio di Amministrazione le informazioni riguardanti le situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF e le motivazioni per cui, a loro avviso, quelle situazioni non inficiano in concreto la loro indipendenza di giudizio.

L'indipendenza di giudizio può essere infatti compromessa da eventuali conflitti di interesse, effettivi o potenziali, di cui il singolo Amministratore sia portatore, che possono ostacolare la capacità di svolgere i compiti ad egli assegnato in maniera indipendente e oggettiva.

A tal fine, quindi, l'Amministratore, ai sensi del Decreto MEF:

- non deve essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di un Amministratore esecutivo, del Responsabile di una delle Funzioni aziendali di controllo della Banca o di una persona che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- è un partecipante nella Banca⁵;
- ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
- intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi

⁵ Casistica non applicabile alla data del presente Regolamento essendo la Banca una banca popolare nella quale è previsto che ciascun Socio o Azionista possa detenere un numero di azioni massimo pari all'1% del capitale sociale. Non può quindi esistere la figura del partecipante.

esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

- ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

Con riferimento a quanto sopra indicato, la Banca ha individuato più in dettaglio le situazioni che coinvolgono l'Amministratore che possono compromettere la sua capacità ad agire con indipendenza di giudizio. In particolare:

Situazioni di potenziale conflitto di interessi finanziario

a) esponenti verso i quali la Banca presenti da oltre 120 giorni esposizioni dirette e indirette, di qualsiasi importo che siano classificate come *Past due* o, indipendentemente dalla durata, come *Unlikely To Pay* o *Sofferenza*. A tal fine, si considerano dirette le esposizioni riconducibili, individualmente o quale cointestatario, direttamente all'esponente medesimo; si considerano indirette, ai fini della presente lett. a), le esposizioni tramite società controllate dall'esponente e/o tramite imprese individuali direttamente riferibili all'esponente;

b) Esposizioni (finanziamenti) in capo agli Amministratori diversi dagli Amministratori Indipendenti.

b.1) Esposizioni direttamente in capo all'esponente o ai soggetti connessi.

- soglia di materialità: euro 200.000 (trattasi di soglia al di sotto della quale si presume che l'indipendenza di giudizio dell'esponente non sia condizionata);

- soglia di tolleranza delle esposizioni diverse dai mutui ipotecari/fondari: euro 500.000;

- soglia di tolleranza dei mutui ipotecari/fondari: euro 1.000.000.

b.2) Esposizioni indirette (società o imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate, anche unitamente ad altri soggetti, direttamente o indirettamente, dall'esponente o dai suoi parenti o affini fino al 4° grado, società in cui l'esponente detiene, direttamente o indirettamente, partecipazioni non immateriali in termini di capitale e diritti di voto (10%) e le società nelle quali l'esponente ricopre una carica sociale. Da queste ultime sono in ogni caso esclusi gli incarichi di liquidatore assunti nel procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII del Codice Civile ovvero incarichi assunti a seguito di nomina disposta dall'autorità giudiziaria o amministrativa nei procedimenti previsti dall'art. 2409, comma 4, del Codice Civile e nelle procedure previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti società di interesse pubblico

- soglia di materialità: euro 1.000.000 000 (trattasi di soglia al di sotto della quale si presume che l'indipendenza di giudizio dell'esponente non sia condizionata);

- soglia di tolleranza delle esposizioni superiori ad euro 1.000.000: considerate di norma non problematiche se inferiori al 30% dell'accordato/utilizzato a sistema dell'impresa/gruppo. In caso contrario, l'esponente interessato è tenuto a presentare un piano di differenziazione dei finanziamenti concessi alle sue imprese, da realizzarsi nell'arco di un semestre, con l'obiettivo di ridurre l'esposizione (in termini di utilizzato e di accordato) presso la Banca entro la predetta soglia del 30%.

Nel computo non verranno considerate le posizioni garantite al 100% da un Fondo di Garanzia o rientranti nei finanziamenti sisma attivati in seguito al terremoto che ha colpito l'Emilia Romagna nel 2012 o in seguito ad altre calamità naturali o situazioni di emergenza.

Con specifico riferimento alla verifica del requisito di indipendenza di giudizio in capo agli esponenti individuati come Amministratori "indipendenti" ai sensi dell'art. 13 del Decreto MEF, gli importi relativi alle soglie di materialità e tolleranza devono considerarsi ridotte del 50%;

c) presenza, da oltre 90 giorni, di esposizioni dirette classificate con status diverso da "in bonis ordinario" in capo ai soggetti collegati all'esponente ai sensi della Circolare Banca d'Italia 285/2013 ovvero alle società presso le quali l'esponente è amministratore o sindaco;

d) presenza di esposizioni in capo all'esponente, ai soggetti ad esso collegati ai sensi della Circolare Banca d'Italia 285/2013 ovvero alle società presso le quali l'esponente è amministratore o sindaco, concesse a condizioni diverse da quelle previste al momento dell'erogazione per clienti di pari standing.

Sussistenza di potenziale conflitto di interessi patrimoniale

a) esponenti che detengono, direttamente o indirettamente, rapporti (depositi, obbligazioni, azioni) a condizioni non standard;

b) esponenti che detengono, direttamente o indirettamente, rapporti di raccolta (diretta e indiretta) in misura superiore al 20% del loro patrimonio o del patrimonio dell'impresa/gruppo a loro riferibili. È inoltre applicata una soglia di materialità di euro 500.000 al di sotto della quale si presume che l'indipendenza di giudizio dell'esponente non sia condizionata.

Al riguardo, si precisa che la presenza di un conflitto di interessi non indica necessariamente che l'esponente non possa essere considerato idoneo; ciò si verifica soltanto quando il conflitto di interessi comporta un rischio rilevante che non sia possibile prevenire, attenuare o gestire adeguatamente sulla base delle politiche approvate dalla Banca.

Qualora l'esponente non rispetti i limiti sopra indicati relativi alla raccolta, ad esempio, per poter soddisfare il requisito di indipendenza di giudizio dovrà presentare un piano di rientro che riconduca il rapporto raccolta diretta/raccolta complessiva al di sotto dei citati limiti entro un arco temporale di 6 mesi.

Il Consiglio di Amministrazione richiede un'equilibrata combinazione delle differenti competenze sopraindicate, poiché la complementarità dei profili professionali favorisce il buon funzionamento dell'Organo amministrativo.

In particolare, deve essere garantita la presenza di una qualificata competenza di governo del rischio, in quanto le disposizioni di Banca d'Italia individuano l'efficace presidio dei rischi a cui la Banca si espone, fra le principali funzioni del Consiglio di Amministrazione.

I Soci, che intendono presentare liste di candidati, tengono in adeguata considerazione la combinazione equilibrata delle competenze indicate dal Profilo teorico, ferma restando la facoltà di esprimere valutazioni diverse in merito alla composizione ottimale del Consiglio e, in tale ipotesi, con l'onere di motivare per iscritto le eventuali divergenze rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione.

L'informativa sulle caratteristiche personali e professionali che, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto sociale, deve essere depositata in sede di presentazione delle liste, documenta per ogni candidato le competenze di profilo teorico possedute.

SEZIONE 2 – COLLEGIO SINDACALE

Profilo teorico dei candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale della SANFELICE 1893 Banca Popolare per la nomina di n. 3 Sindaci effettivi (di cui almeno uno appartenete al genere meno rappresentato) e n. 2 Sindaci supplenti (di genere diverso).

Il Decreto MEF ha stabilito che i componenti del Collegio Sindacale, oltre ai medesimi criteri di onorabilità, competenza, correttezza, indipendenza di giudizio e disponibilità di tempo sopra esposti con riferimento agli Amministratori ed ai requisiti prescritti dal codice civile, devono rispettare anche i seguenti ulteriori criteri:

A) Criteri di professionalità per i Sindaci.

Almeno uno dei Sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, o almeno due dei Sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Gli altri componenti del Collegio Sindacale sono scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle seguenti attività:

- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Il Presidente del Collegio Sindacale è scelto tra le persone di cui ai precedenti commi che abbiano maturato una esperienza professionale di almeno due anni in più rispetto a quella richiesta dai medesimi commi.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, per i Sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

B) Criteri di indipendenza per i Sindaci.

Non può assumere l'incarico di Sindaco chi:

- a) è un partecipante della Banca;
- b) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- c) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza. Si applicano a tal fine i parametri previsti per gli Amministratori;
- d) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca, di persone che si trovano nelle situazioni indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) o nella successiva lettera e);
- e) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione nonché di Direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate.

Procedura di valutazione dei requisiti.

Essendo gli Amministratori, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci nominati dall'Assemblea dei Soci, la valutazione del soddisfacimento dei requisiti che essi devono possedere è condotta dall'Organo a cui essi appartengono (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) dopo la nomina in ossequio a quanto previsto dal Decreto MEF e così come disciplinato all'interno della "Policy di valutazione dei requisiti degli Esponenti Aziendali ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169" adottata dal Consiglio di Amministrazione del 30.03.2021 e aggiornata nella seduta del 20.02.2024.

San Felice sul Panaro, 20 febbraio 2024.

FINE DEL DOCUMENTO